

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Estensione della fatturazione elettronica	<p>Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il nuovo obbligo è introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none">per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019;in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni. <p>Ambito applicativo</p> <p>L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.</p> <p>Soggetti esonerati</p> <p>Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:</p> <ul style="list-style-type: none">regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. <p>Modalità di trasmissione</p> <p>Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.</p> <p>Il soggetto emittente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none">operare direttamente sul Sistema;avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti. <p>Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.</p> <p>Abolizione della comunicazione dati fatture</p> <p>Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall’1.1.2019, viene prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;la sostituzione dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Regime sanzionatorio</p> <p>Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).</p> <p>Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.</p> <p>Comunicazione delle operazioni transfrontaliere</p> <p>A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).</p> <p>Non sono oggetto di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">i dati delle bollette doganali ricevute;i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio. <p>La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.</p> <p>In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-<i>quater</i> dell'art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista. <p>Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori</p> <p>Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza <i>online</i> a favore dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">esercenti arti e professioni;imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73. <p>Nell'ambito del programma di assistenza, che si fonda sull'acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso. <p>Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti</p> <p>A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei</p>

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.</p> <p>Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).</p> <p>La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</p>
Super-ammortamenti - Proroga	<p>Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche.</p> <p>In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ordine risulti accettato dal venditore; sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> la maggiorazione è del 30% (invece del 40%); sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR.
Iper-ammortamenti - Proroga	<p>La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ordine risulti accettato dal venditore; sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</p> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p>Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> sistemi di gestione della <i>supply chain</i> finalizzata al <i>drop shipping</i> nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi <i>on-field</i> e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi <i>on-field</i>). <p>Sostituzione di un bene agevolato con l'iper-ammortamento</p> <p>Viene integrata la disciplina originaria dell'iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.</p>
Acquisti di	La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo</p>	<p>all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018.</p> <p>Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio</p> <p>A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.</p> <p>L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.</p> <p>Viene altresì modificato l'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.</p> <p>Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi</p> <p>A decorrere dall'1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.</p> <p>Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Abolizione della scheda carburante</p> <p>In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.</p> <p>Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti</p> <p>Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Deducibilità del costo del carburante</p> <p>Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.</p>
<p>Tax free shopping - Rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica</p>	<p>Viene modificato l'art. 4-bis del DL 193/2016, rinviando dall'1.1.2018 all'1.9.2018 l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "tax free shopping".</p> <p>Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA previste per le cessioni di cui all'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il</p>

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%). <p>Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).</p>
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni	<p>Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.</p> <p>Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.</p> <p>Nell'ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall'Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> fino a concorrenza dell'ammontare del debito iscritto a ruolo; per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa. <p>Decorso i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.</p> <p>Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le suddette novità operano dall'1.3.2018.</p>
Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento	<p>A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.</p>

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione</p>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-<i>bis</i>.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.</p> <p>Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> finestre comprensive di infissi; schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006). <p>Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811; nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: <ul style="list-style-type: none"> impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. <p>Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.</p> <p>Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili</p> <p>Sostituendo il co. 2-<i>bis</i> dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro. <p>Acquisto e posa di micro-cogeneratori</p> <p>La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018; fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.</p> <p>Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.</p> <p>Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione</p> <p>Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
<p>Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.; oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.); <p>sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.</p> <p>Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018</p> <p>Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).</p>
<p>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa</p>	<p>Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo"; del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. <p>Limite massimo di spesa</p> <p>Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p>
<p>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga</p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.</p>

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. “bonus verde”)</p>	<p>È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati.</p> <p>Tipologie di immobili agevolati</p> <p>Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> su unità immobiliari ad uso abitativo; sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. <p>Limite di spesa e ripartizione della detrazione</p> <p>La nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare; deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
<p>Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” - Estensione</p>	<p>Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i-sexies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall'università (invece di almeno 100 chilometri); anche qualora l'università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente. <p>Limite di importo</p> <p>Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.</p>
<p>Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p>Limite di importo</p> <p>Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.</p> <p>Spese sostenute per familiari a carico</p> <p>Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).</p>
<p>Comunicazione dei dati delle fatture - Proroga del termine</p>	<p>Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.10.2018).</p> <p>Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.</p> <p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche</p>

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Manuela Mattaboni
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti – Revisori Legali
Dott.ssa Giulia Tassi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.
Maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale	<p>Le Camere di Commercio possono disporre l'incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario.</p> <p>La maggiorazione presuppone:</p> <ul style="list-style-type: none">la sussistenza di una situazione di squilibrio strutturale della CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;l'elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell'ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l'incremento del diritto camerale;l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell'idoneità del predetto programma.
Sterilizzazione dell'incremento di aliquote delle accise per benzina e gasolio	<p>Si sterilizza, per l'anno 2019, l'aumento previsto con riguardo all'aliquota dell'accisa:</p> <ul style="list-style-type: none">sulla benzina;sulla benzina con piombo;sul gasolio usato come carburante. <p>Si prevede un incremento delle predette aliquote in misura tale da determinare entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>